



**UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI**

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

LETTERE

Classe delle lauree in Lettere (cl. L-10)

(D.R. n. 1310/2017 del 14/11/2017)

**Ai sensi dell'art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studi) del D.M. 22 ottobre
2004, n. 270**

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento didattico del Corso di Studi (C.d.S.) in Lettere L-10 definisce i contenuti dell'ordinamento didattico e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2
Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico determina in particolare:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
 - e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
 - f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
 - h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
 - i) le modalità di verifica dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
 - l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - m) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti, le regole di presentazione dei piani di studio individuali, le modalità di presentazione delle richieste di modifica dei piani e i limiti delle modifiche medesime;
 - n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - o) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti e dei loro requisiti specifici secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
 - s) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupazione, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di Valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, saranno fornite agli studenti con modalità chiare e trasparenti.

3. Il Regolamento didattico è approvato con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 3

Struttura e organizzazione del corso

Il corso è gestito dal Consiglio di Corso di Studio (C.C.S.).

1. Il Consiglio di Corso di Studio:

- a) propone al Consiglio di Dipartimento le modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;
- b) programma l'impiego delle risorse didattiche;
- c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;
- d) propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;
- e) esamina e approva i piani di studio;
- f) propone al Consiglio di Dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;
- g) propone al Consiglio di Dipartimento modifiche organizzative relative al Corso di studio e modifiche del Regolamento di Dipartimento;
- h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- i) esprime parere sulla designazione, da parte della Giunta di Dipartimento o della Scuola, della componente docente in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
- j) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea;
- l) propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione o la disattivazione di discipline;
- m) formula al Consiglio di Dipartimento proposte in ordine ai piani di sviluppo di Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente;

2.1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da:

- a. dai docenti titolari di insegnamento;

b. da un massimo di tre rappresentanti degli studenti.

3.1. Il Presidente è un professore di I fascia titolare di insegnamento nel Corso di Studio. In caso di motivata indisponibilità, è un docente di ruolo titolare di insegnamento del Corso di Studio, facente parte del Consiglio di Dipartimento.

3.2. Il presidente è eletto da tutti i componenti del C.C.S..

3.3. L'elezione, indetta e presieduta dal decano, avviene secondo le modalità previste per l'elezione del Direttore di Dipartimento.

3.4. Il presidente convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di necessità il Presidente può delegare il Decano a convocare e presiedere il Consiglio;

3.5. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica da sottoporre al Direttore di Dipartimento;

3.6. sovrintende alle attività didattiche del Corso di Studio e vigila, su eventuale delega del Direttore di Dipartimento, sul loro regolare svolgimento;

3.7. Il Consiglio è convocato di norma almeno tre volte all'anno. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.

3.8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3.9 Il presidente può disporre che le sedute del Consiglio si tengano in forma telematica.

3.10 Il Consiglio viene convocato dal presidente mediante posta elettronica con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo; in caso di urgenza, la convocazione tramite posta elettronica dovrà pervenire ai componenti almeno due giorni prima della seduta. La convocazione deve indicare data, ora e sede dell'Assemblea, nonché l'Ordine del Giorno. Gli argomenti sono inseriti all'Ordine del Giorno dal presidente, o su iniziativa di almeno un quarto dei membri del C.C.S..

3.11 Il Consiglio può delegare al presidente decisioni urgenti relative alla didattica, con particolare riferimento ai calendari delle prove finali e alla proposta delle relative commissioni.

4. Il Corso di Studio, per quanto non espressamente previsto, si attiene alle disposizioni del Regolamento del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Corso è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- Ordinamento del Corso approvato dal Ministero ed emanato con Decreto rettorale;
- Regolamento del Corso approvato nella sua struttura generale con Delibera del Senato Accademico
- piani di studio/Offerta formativa proposti/a dal Consiglio di Corso di Studio (C.C.S.) ed approvati annualmente dal Consiglio di Dipartimento e dai restanti organi a ciò preposti dalla normativa vigente;
- verbali del Consiglio del Corso di Studio (C.C.S.);
- verbali della Commissione Didattica del Corso di Studio, ove istituita;

- verbali del Comitato di Indirizzo, ove istituito.
- comunicazioni scritte oppure via e-mail a livello di Corso di Studio e di Dipartimento.

Art. 4 **Ordinamento didattico**

L'Ordinamento didattico stabilisce:

- a) la denominazione del corso;
- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso è annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati tramite la descrizione del corso di studio, del relativo percorso formativo e degli effettivi obiettivi specifici;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire in eventuali *curricula*;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili;
- h) le caratteristiche della prova finale.

L'Ordinamento indica inoltre i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea, il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individua gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

L'Ordinamento didattico è compreso nel Regolamento didattico d'Ateneo

Art. 5 **Obiettivi formativi specifici del corso; finalità e scopi della laurea**

La laurea si propone di condurre lo studente alla conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica, archeologica e storico-artistica delle età antica, medievale, moderna e contemporanea. La comprensione della collocazione storica e dei meccanismi storico-linguistici dovrà diventare per il laureato un *habitus*, favorendo una prassi di interpretazione dei dati largamente applicabile, efficace, utile per il rigore e per l'intrinseca pregnanza metodologica. Il saldo possesso di un quadro di riferimento culturale di base fornirà al laureato gli strumenti necessari per esprimere giudizi autonomi e fondati nei campi in cui ha svolto i propri studi, così da compiere scelte autonome tra diverse interpretazioni dei testi, dei fenomeni linguistici e storici, seppure a un livello iniziale, in vista di un successivo affinamento metodologico. La laurea ha lo scopo di assicurare la padronanza dello strumento primario di comunicazione linguistica non solo nel settore letterario, ma nei vari linguaggi specialistici coinvolti nel percorso di studi. L'obiettivo è prima di tutto l'acquisizione del sapere disciplinare (non

pedagogico) necessario per accedere alle lauree magistrali e alla professione dell'insegnamento, in base alle procedure previste dalla normativa vigente. La scelta di privilegiare una linea che conduce verso la Laurea Magistrale deriva anche dal monitoraggio del mercato del lavoro relativo all'area su cui insiste il nostro Ateneo. Il progetto della Laurea in Lettere qui sviluppato accoglie questa indicazione. Per questo evita un percorso troppo specifico, a vantaggio di una formazione generale pluridisciplinare.

Art. 6

Profili professionali

Il corso mira a preparare professionisti di elevata preparazione nei servizi culturali, archivistici, bibliografici e amministrativi, con particolare riferimento alle seguenti professioni previste dalle categorie ISTAT, fatti salvi i vincoli posti dalla normativa di accesso alle singole professioni: Tecnici dei musei, Tecnici delle biblioteche, Assistenti di archivio e di biblioteca, Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali, Organizzatori di convegni e ricevimenti, Tecnici della pubblicità, Tecnici delle pubbliche relazioni, Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale.

Art. 7

Occupazione e mercato del lavoro

Il C.d.S. si prefigge di conferire ai laureati una base culturale e metodologica finalizzata sia al proseguimento degli studi, in particolare verso le Lauree Magistrali di ambito umanistico, sia per l'accesso diretto al mondo del lavoro. In accordo con il Dipartimento e con l'Ateneo sono offerti servizi dedicati all'accompagnamento al mondo del lavoro attraverso iniziative volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quali tirocini post-laurea, *Infojob* di Ateneo, *workshop* e seminari per la ricerca attiva del lavoro, *Career Day* di Ateneo e *Job Corner*.

Art. 8

Accesso ai corsi

Per essere ammessi al Corso di Studio in Lettere occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Art. 9

Programmazione degli accessi

Il corso è ad accesso libero.

Art. 10 Credito Formativo

L'unità di misura dell'impegno dello Studente è il Credito Formativo Universitario (CFU). A ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno attivo dello studente. Per la suddivisione fra ore di lezioni e impegno individuale, appropriata alle esigenze delle singole attività formative, si vedano i sillabi pubblicati online per ciascun corso.

I crediti corrispondenti a ciascun Corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di accertamento delle conoscenze e delle capacità acquisite.

Art. 11 Riconoscimento crediti (CFU)

I crediti massimi riconosciuti per attività professionale o extra universitaria vengono stabiliti dal C.C.S. esaminando ogni caso specifico, attenendosi a criteri di selettività, rigore e serietà. In ogni caso non si riconosceranno più di 3 CFU. Il riconoscimento per attività all'interno dell'ateneo (seminari, partecipazione a convegni, conferenze, ecc.) non può superare il numero di 3 CFU, e deve essere deliberato dal C.C.S.. Gli studenti hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di CFU soprannumerari per "Attività di Ateneo". Nel caso in cui siano approvati dal Consiglio di Dipartimento attività valide per tutti i Corsi di Studio, il Corso di Studio in Lettere mantiene tuttavia il diritto di esercitare un'opzione preferenziale tra tutte le attività disponibili e comunque organizzate.

Art. 12 Convenzioni per la Didattica

È in atto una convenzione per la didattica con l'Université Savoie Mont Blanc – U.S.M.B (Francia) U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines, finalizzata al conseguimento di doppio titolo per lauree triennali di ambito linguistico-letterario offerte dalle due Università. La stipula eventuale di nuove convenzioni è regolata dal Consiglio di Corso di Studio e approvata dal Consiglio di Dipartimento e dagli organi di Ateneo in accordo con la normativa vigente

Art. 13 Requisiti per l'ammissione e modalità di verifica

L'accesso al C.d.S. richiede competenze di base in ambito umanistico, tenuto conto dei programmi della scuola secondaria di secondo grado.

La preparazione iniziale viene verificata attraverso una prova di valutazione delle conoscenze, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al C.d.S. che non provengano da pregressa carriera in classe L-10 (Lettere). Gli studenti provenienti da pregressa carriera

in classe L-10 (Lettere) sono esonerati dal test solo se hanno già superato il test di verifica delle competenze in ingresso presso l'Università di provenienza e non hanno acquisito OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). La verifica si svolge ad immatricolazione avvenuta e la sua effettuazione è da ritenersi vincolante per l'iscrizione agli appelli d'esame. L'esito positivo della prova non dà diritto a CFU. Date e modalità di svolgimento della prova verranno pubblicate con apposito documento sul sito web del Dipartimento. La prova consiste di norma in una verifica online eseguita sulla piattaforma informatica del Dipartimento, sotto forma di test, previa verifica dell'identità del partecipante.

Essa si articola in una serie di domande a scelta multipla su competenze di base di carattere linguistico e storico, formulate sulla scorta di testi preventivamente indicati ai candidati per la preparazione al test. Per superare la prova è necessario rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande. L'esito della prova viene tempestivamente comunicato allo studente mediante il sistema informatico. Agli studenti che non avranno superato la prova verranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Lo studente che avrà maturato tali obblighi dovrà ripetere la prova sino al suo superamento, condizione necessaria per ritenerli assolti. Le indicazioni raccolte grazie al test sono funzionali a mettere in atto le opportune pratiche utili ad aiutare lo studente nel percorso di studi, in particolare mediante la figura del docente-tutor.

Art. 14

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

Le attività formative, sulla base della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, sono divise in: attività formative di base, caratterizzanti; affini e integrative; a scelta dello studente; ulteriori attività formative; prova finale.

L'elenco degli insegnamenti effettivamente attivati, con indicazione dei docenti, degli ambiti disciplinari e dei S.S.D., viene approvato di anno in anno entro i termini previsti stabiliti dalla normativa vigente e dagli Organi di Dipartimento e di Ateneo competenti.

Art. 15

Piano degli studi annuale ed eventuali modiche

Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e nell'anno. Tale piano viene esaminato e approvato annualmente da C.C.S..

Il Piano degli studi viene normalmente proposto da ogni studente mediante la modulistica prevista e allestita dagli uffici su indicazione del C.C.S. sulla base delle opportunità e delle ragioni didattiche descritte nel presente regolamento. Il Piano degli studi deve essere consegnato alla Segreteria Studenti entro il termine stabilito dal Dipartimento.

Eventuali modifiche al piano di studi, presentate nei termini e secondo le norme stabilite dal C.C.S., devono essere approvate dal C.C.S. medesimo. Le richieste di

sostituzione di disciplina devono contenere le seguenti informazioni: A) nominativo e matricola del richiedente; B) anno di corso del richiedente; C) indicazione della materia di cui si chiede la sostituzione con indicazione del tipo di attività formativa, relativo ambito disciplinare e codice, anno di inserimento nel piano di studi; D) indicazione della materia che si vuole inserire, con indicazioni identiche a quelle richieste al punto C; E) dichiarazione firmata che la nuova materia inserita non costituisce iterazione di materia precedentemente inserita nel piano di studi o in successive modifiche, pena nullità della domanda, salvo nel caso dei crediti liberi. In alternativa a detta dichiarazione, la domanda potrà essere accompagnata da copia del piano di studi di ogni anno di corso ed elenco degli esami superati. All'ultimo anno di corso, gli studenti dovranno presentare una scheda di riepilogo che mostri come i moduli da loro scelti completino le attività previste dall'ordinamento. Il Consiglio chiederà copia dei piani di studio in tutti i casi in cui sorgano dubbi o sia necessario un ulteriore accertamento; F) motivazione argomentata della richiesta.

Art. 16

Piano degli studi *part-time*

Il corso prevede l'iscrizione *part-time* e una scansione diversa dei 180 crediti, in quattro o sei anni anziché in tre anni.

Art. 17

Piani di studio individuali

In casi assolutamente particolari e precisamente giustificati, lo studente può presentare un piano individuale, compilato d'intesa con il tutor e controfirmato dal medesimo, purché sia progettato sulla base di scelte coerenti ed esplicitamente motivate, allegando la spiegazione dei motivi per cui lo studente si distacca dal piano consigliato dal C.C.S.. Il piano individuale dovrà comunque essere compatibile con l'Ordinamento didattico e con il Quadro degli insegnamenti, nonché con la normativa del presente regolamento.

Art. 18

Trasferimenti da altri corsi

Il riconoscimento di CFU maturati in altri corsi avviene per i settori disciplinari presenti nell'ordinamento, anche tenendo conto di eventuali affinità. Saranno valutati, caso per caso, i certificati rilasciati dalle istituzioni di provenienza, il *diploma supplement* o il programma dei corsi superati, il piano di studi del Corso di Studio di provenienza, con lo scopo di assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, compatibili con il progetto formativo del Corso stesso e con le relative tabelle ordinamentali. Il riconoscimento di un numero di CFU inferiore ai 6 o 12 previsti come unità di misura degli esami del C.d.S. comporta una prova di

completamento necessaria per conseguire i CFU mancanti. Solo dopo questa prova si potrà registrare l'esame medesimo, con i crediti riconosciuti e quelli acquisiti nella prova integrativa.

Art. 19

Riconoscimento titoli di altri Atenei italiani

I titoli di studio conseguiti presso altri Atenei italiani sono riconosciuti fatta salva la compatibilità con gli obiettivi e gli insegnamenti del Corso di Studio e la verifica di eventuali lacune.

Il piano di studi contenente gli esami riconosciuti deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 20

Riconoscimento di titoli stranieri

Il riconoscimento di titoli stranieri è ammesso entro i termini della vigente legislazione e delle convenzioni binazionali di volta in volta attivate.

I titoli di studio conseguiti presso Atenei e/o istituzioni scolastiche straniere sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio fatte salve eventuali convenzioni bilaterali e la compatibilità con gli obiettivi e gli insegnamenti del Corso di Studio. Il piano di studi contenente gli esami riconosciuti deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 21

Verifica della non obsolescenza dei contenuti

Crediti e esami che siano più vecchi di dieci anni alla data della richiesta non danno luogo a riconoscimento ai fini del *curriculum* della laurea di cui al presente regolamento.

Art. 22

Conseguimento del titolo di studio

Il titolo di studio si consegue dopo aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari, comprendenti i 12 CFU riservati alla Prova Finale, che consiste nella presentazione di un elaborato scritto che andrà discusso di fronte a una commissione di cinque membri. L'argomento dovrà essere concordato con un docente titolare di insegnamento del Corso di Studio, il quale sarà garante della qualità della prova. L'elaborato dovrà essere consegnato al professore referente almeno venti giorni prima della discussione. Per effettuare la prova avendo come referente primario un docente non titolare di insegnamento del Corso di Studio in Lettere occorre un'autorizzazione preventiva rilasciata dal Consiglio di Corso medesimo. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta almeno trenta giorni prima della prova finale.

Art. 23
Articolazione del corso

Il corso comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
attività formative di base, per 60 crediti;
attività formative caratterizzanti, per 72 crediti;
attività formative affini o integrative, per 18 crediti;
attività formative a scelta dello studente, per 12 crediti;
attività formative relative alla prova finale, per 12 crediti;
attività formative per ulteriori competenze linguistiche, per le abilità informatiche e relazionali, per tirocinio e per altre attività, per 6 crediti;

Art. 24
Curricula e percorsi formativi specifici

Il Corso di Studi si può articolare, ove questo sia possibile in base alla normativa vigente, in *curricula*, o percorsi formativi differenziati, i quali, pur garantendo una base omogenea di conoscenze, si differenziano per un diverso indirizzo. La definizione di eventuale *curricula* dipende dalla numerosità del personale docente e viene affidata alla programmazione delle attività didattiche per ciascuna coorte. L'Offerta formativa del C.d.S. presenta un ventaglio di scelte che consente la definizione di percorsi individualizzati.

Art. 25
Attività formative di base

Nelle attività formative di base sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti che fanno riferimento agli specifici ambiti previsti nell'Ordinamento del C.d.S. Le attività formative di base sono scelte per trasmettere conoscenze di base e capacità di comprensione nelle discipline della letteratura italiana, della filologia, della linguistica generale, della linguistica italiana, della storia, della geografia e delle lingue e letterature classiche, per un totale di 60 CFU.

Art. 26
Attività formative caratterizzanti

Nelle attività formative caratterizzanti sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti che fanno riferimento agli specifici ambiti previsti nell'ordinamento del Corso

Il C.d.S. si caratterizza per l'offerta didattica nei settori delle letterature moderne, con particolare attenzione alla letteratura italiana, in quelli della filologia, linguistica e letteratura, e in quelli della storia, archeologia e storia dell'arte, per un totale di 72 CFU.

Art. 27

Attività formative affini o integrative

Nelle attività formative affini o integrative sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti previsti nell'Ordinamento del C.d.S.. Sono incluse discipline dell'archeologia e storia dell'arte, della filologia, critica letteraria, del diritto, della sociologia, della geografia, e della filosofia, per un totale di 18 CFU.

Art. 28

Attività formative a scelta dello studente

Le attività a scelta dello Studente sono ricomprese tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. La coerenza della scelta dello studente con il piano di studi sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studi al momento dell'approvazione del piano di studi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 29

Lingua straniera

La prova nella lingua straniera (inglese, o francese, o tedesco o spagnolo) è prevista ed è valutata 3 (tre) crediti. Le modalità di fiscalizzazione e i corsi sono affidate di norma ai docenti titolari degli insegnamenti di Lingua e Traduzione inglese, francese, tedesca e spagnola, e avverranno secondo modalità concordate con il C.C.S. di Lettere. Verranno inoltre accettati, con presa d'atto del Presidente del corso di studio o di un suo delegato, senza sottoporre gli studenti a ulteriori *test*, i certificati a partire dal livello B1 rilasciati dalle seguenti istituzioni riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione: Alliance Française, Cambridge UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndicate), Cervantes, City and Guilds International Pitman, ESB English Speaking Board, Goethe Institut, Trinity College.

Art. 30

Altre attività formative per ulteriori competenze linguistiche, informatiche, telematiche e relazionali

Tali attività saranno riconosciute solo con apposita delibera del C.C.S., dopo essere state di volta in volta specificamente esaminate.

Art. 31

Attività di tirocinio, seminari, *stage*

Attività di tirocinio, seminari e *stage* sono previste dal C.d.S. e saranno riconosciute con apposita delibera del C.C.S., dopo essere state di volta in volta specificamente esaminate.

Art. 32
Periodi di studio all'estero

Periodi di studio all'estero sono previsti dal C.d.S. e saranno riconosciuti con apposita delibera del C.C.S., dopo apposito vaglio, nel quadro delle specifiche procedure eventualmente fissate dall'Ateneo.

Art. 33
Attività formative relative alla preparazione della prova finale

Le attività formative relative alla preparazione della prova finale sono riconosciute con apposita e specifica delibera del C.C.S..

Art. 34
Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità sistematiche. Eventuali propedeuticità verranno specificate nella descrizione dei singoli moduli.

Art. 35
Forme didattiche

È possibile utilizzare tutte le forme, didattica convenzionale, teledidattica, lezioni frontali, seminari, laboratori ecc., anche se la didattica frontale o seminariale mantiene la priorità, per le sue caratteristiche qualitative che la rendono preferibile nel rapporto diretto e personale con gli allievi.

Art. 36
Obblighi di frequenza

Il credito di per sé, per la sua composizione, in quanto unità di misura mista (composto di ore in aula e ore di studio individuale), comporta una presenza dello studente alla lezione. Nel caso in cui, per fondati motivi, lo studente sia impossibilitato a frequentare un congruo numero di ore di lezione, il docente può predisporre uno specifico programma da svolgere individualmente.

Art. 37
Prove di profitto e di idoneità

La verifica dell'apprendimento prevedrà prove di valutazione del profitto con esami orali o prove scritte, secondo le specificità di ciascuna disciplina o ambito formativo.

Gli esami si svolgeranno secondo le modalità definite per ciascun corso e dichiarate nel syllabo.

Della Commissione d'esame possono fare parte docenti ufficiali del Dipartimento e cultori della materia specifica, dichiarati tali dal C.C.S. in base alle loro competenze accertate. Per essere dichiarati cultori della materia occorre essere presentati da un docente di ruolo titolare dello specifico insegnamento, e possedere un titolo di dottore di ricerca. In mancanza di questo titolo, occorre avere al proprio attivo pubblicazioni pertinenti, da sottoporre preventivamente all'esame del C.C.S. che dovrà deliberare in proposito.

Art. 38 **Valutazioni del profitto**

La valutazione avviene mediante prove orali e/o scritte, nelle varie forme possibili, secondo un principio di flessibilità didattica e valutativa, adattandosi alle diverse specificità disciplinari e alle diverse situazioni o necessità.

Art. 39 **Valutazione della prova finale**

La commissione è composta di cinque membri scelti tra i docenti del C.d.S. o, quando relatori di tesi, di altri C.d.S. del Dipartimento. È presieduta da un professore ordinario o associato del C.d.S.. Membri esterni al Dipartimento o esperti extrauniversitari sono nominati in soprannumero. La prova può essere approvata o respinta. La Commissione può attribuire fino a un massimo di 5 punti in aggiunta alla media ponderata che risulta dalla carriera.

Art. 40 **Docenza**

L'elenco dei docenti del C.d.S. viene stabilito ogni anno, nel momento in cui si organizza l'offerta didattica.

Art. 41 **Attività di ricerca e supporto delle attività formative**

Il C.C.S. può organizzare apposite attività di supporto e di sostegno alla didattica e alla ricerca.

Art. 42 **Organizzazione della didattica**

L'organizzazione didattica è stabilita di anno in anno, in forma coerente con l'indirizzo proposto dal Dipartimento e dall'Ateneo.

Art. 43
Valutazione della didattica

La valutazione è svolta ordinariamente mediante questionari, anche per via telematica. Gli studenti sono tenuti a compilare tali questionari e a esprimere il loro grado di soddisfazione prima di sostenere gli esami, e non possono essere ammessi all'esame senza aver completato tale procedura. In base alla normativa vigente, il C.C.S. procede periodicamente all'esame delle valutazioni degli studenti, al fine di monitorare e migliorare l'efficacia della didattica.

Art. 44
Calendario delle lezioni e degli esami

Viene stabilito in coerenza con la programmazione annuale del Dipartimento e dell'Ateneo.

Art. 45
Supporti e servizi per studenti diversamente abili

Il Dipartimento e l'Ateneo, coordinandosi con il C.d.S., offrono agli studenti diversamente abili supporti e servizi, ottemperando alla normativa vigente.

Art. 46
Orientamento e tutorato

Vengono utilizzati tutor curriculari e dei tutor didattici, anche mediante assegni per tutorato, secondo la disponibilità di risorse, e tenuto conto delle esigenze di supporto alla didattica.

Art. 47
Diploma supplement

L'Ateneo rilascia a ciascun laureato, insieme al diploma, un supplemento informativo (*Diploma Supplement*) che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo. Tale documento facilita la mobilità studentesca e rappresenta un utile strumento di presentazione per l'ingresso nel mercato del lavoro.

Art. 48
Sito Web

Tutte le informazioni relative alle attività didattiche e di ricerca del C.d.S. saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento e/o dell'Ateneo, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal Dipartimento e dall'Ateneo.

Art. 49
Modifiche del Regolamento

Il C.C.S. può proporre modifiche al presente regolamento con votazione in cui si raggiunga la maggioranza degli aventi diritto al voto, detratti gli assenti giustificati. La proposta di modifica viene sottoposta per approvazione ai competenti organi di Dipartimento e di Ateneo.

Art. 50
Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di Studio previsto dalla normativa vigente.

Art. 51
Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento è in vigore a partire dall'anno accademico 2017-2018.